



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Relazione tecnico-finanziaria fondo risorse decentrate anno 2024

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti, si fa presente che con determinazione dirigenziale n. 19 del 16 gennaio 2024, integrata con determinazione n. 656 del 19 novembre 2024 e rettificata con determinazione n. 688 del 2 dicembre 2024 è stato quantificato il fondo delle risorse decentrate nell'anno 2024 in complessivi € 2.366.207,71

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 2.555.352,56
Risorse variabili	€ 119.265,36
Residui anni precedenti	
Totale	€ 2.674.617,92

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate secondo la disciplina contenuta nell' articolo dell'art.79, co. 1, del CCNL 2019-2021 sono quantificate in euro **2.555.352,56** come di seguito individuate:

Descrizione	Importo
<i>CCNL Funzioni Locali 2016- 2018 art. 67 c. 1 “A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state</i>	€ 2.277.535,73 (2.923.710,73- 646.175,00)

<i>utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi</i>	
CCNL Funzioni Locali 2016- 2018 art. 67 c. 2 lett. A <i>"L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: A) di un importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019</i>	€ 28.953,60
CCNL Funzioni Locali 2016- 2018 art. 67 c. 2 lett. B <i>"L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sonocalcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data"</i>	€ 32.180,72
CCNL Funzioni Locali 2016- 2018 art. 67 c. 2 lett. C <i>"L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno" –</i>	€ 14.046,91
CCNL Funzioni Locali 2019- 2021 art. 79 c. 1 lett. d "..... <i>dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data"</i>	€ 59.815,66
CCNL Funzioni Locali 2019- 2021 art. 79 c. 1 lett. b "..... un <i>importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;</i>	€ 28.392,00 (84,50*336)
CCNL Funzioni Locali 2019- 2021 art. 79 c. 1-bis "..... A <i>decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione B3.</i>	€ 114.427,94

Sezione II – Risorse variabili

Ai sensi dell'art.79, co. 2, del CCNL 2019-2021 precisa che il Fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra risorse soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 e quelle che sono escluse dai citati limiti e vincoli finanziari.

La Ragioneria generale dello Stato, con parere n. 257831 del 18 dicembre 2018, ha riepilogato le tipologie di risorse finanziarie che, secondo le interpretazioni formulate dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla magistratura contabile, possono essere appostate nei fondi per il trattamento accessorio del personale in deroga al

limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017,

Le risorse variabili soggette al limite sono così determinate

Descrizione	Importo
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)	
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)	
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	€ 29.859,38
TOTALE	€ 29.859,38

Le risorse variabili non soggette al limite sono così determinate

Descrizione	Importo
Art. 67, comma 3 , lett. a) CCNL 2016 2018	
Art. 67 comma 3 lett- b) CCNL 2016-2018 – quota di risparmi conseguiti in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. n.98/2011	
Art. 67 comma 5 CCNL 2019-2021	
Art. 79 comma 3 CCNL 2019-2021	€ 18.894,51
Economie Fondo straordinario anno precedente	€ 10.032,57
Risorse piani razionalizzazione e riqualificazione spesa - (art. 15, comma 1, lett. k); art. 16, commi 4 e 5, dl 98/2011)	
Incentivi per funzioni tecniche	€ 60.478,90
TOTALE	€ 89.405,98

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

In questa sezione sono elencati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo.:

Descrizione	Importo
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa) anni 2011 – 2012 – 2013 2014	€ 308.410,21
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile) anni 2011 – 2012 – 2013-2014	
Riduzione fondo per ricondurre l'importo al tetto 2016	
TOTALE RIDUZIONI	€ 308.410,21

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 2.246.942,35
Risorse variabili	€ 119.265,36
Residui anni precedenti	
Totale	€ 2.366.207,71

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Nessun importo è allocato al di fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'Amministrazione.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo che segue riguarda l'utilizzazione del fondo per le risorse decentrate come formalmente concordata in sede di accordo integrativo

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa. Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione da parte dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del Fondo pari ad euro 2.366.207,71.

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali euro 1.318.838,53 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 153.532,74
PEO in godimento	€ 1.104.826,89
Incentivi per Funzioni tecniche	€ 60.478,90
Totale	€ 1.318.838,53

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

In questa sezione vanno rappresentate tutte le poste regolate dall'attività negoziale come formalizzate nel contratto integrativo. In questa sezione vanno quindi riportati i diversi istituti economici la cui quantità risulta formalmente negoziata nel contratto integrativo sottoposto a certificazione

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi euro 1.047.369,18 così suddivise:

Descrizione	Importo
Art. 84 - bis, CCNL 2019- 2021– Indennità condizioni di lavoro	€ 61.819,88
Art. 84, CCNL 2019- 2021– indennità per specifiche responsabilità	€ 261.976,27
Risorse destinate al finanziamento dei differenziali stipendiali attribuibili nell'anno 2024 (Art. 14 CCNL 2019 –2021)	€ 80.900,00
Progetti obiettivo	€ 97.000,00
Art. 80 e art. 81 CCNL 2019- 2021	€ 545.673,03
TOTALE	€ 1.047.369,18

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto (quota indennità di comparto regolata dal CCNL - P.e.o. in godimento - incentivi per funzioni tecniche)	€ 1.318.838,53
Somme regolate dal contratto	€ 1.047.369,18
TOTALE	€ 2.366.207,71

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a euro 2.555.352,56, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano euro **€ 1.318.838,53**. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione dell'OIV.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni all'interno delle aree)

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	Anno 2016	Anno 2023	Anno 2024
Risorse stabili	€ 2.615.300,52*	€ 2.211.101,02	€ 2.246.942,35
Risorse variabili (voce esclusa dal tetto)		€ 721.022,88	€ 89.405,98
Risorse Variabili (da computare nel tetto)			€ 29.859,38
Residui anni precedenti			
Decurtazione art. 1 comma 236 legge di stabilità 2016	€ 22.230,05	€ 32.616,68	
Decurtazioni operate per ricondurre l'importo del fondo al tetto dell'anno 2016			
Recupero ai sensi dell'art. 4 della Legge 2 maggio 2014, n. 68 *	€ 198.569,61		
Totale	€ 2.394.500,86	2.899.507,22	€ 2.366.207,71

* Dati derivanti dal procedimento di Ricostituzione in autotutela dei Fondi per la contrattazione integrativa del personale del comparto per gli anni 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012 allegati alla determinazione del Segretario Generale R.G. n. 329 del 24.06.2014. Nella medesima determinazione è inoltre evidenziato, per ogni anno in cui si è

verificato, il mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa ed il relativosforamento. A decorrere dall'anno 2014 ai sensi dell'art. 4 della Legge 2 maggio 2014, n. 68, sono state adottate le conseguenti misure dalla stessa previste compreso il recupero dei suddetti sforamenti.

Ai sensi di detta norma "1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento...."

Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.

2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."

Le misure contenute nella suesposta norma, nei loro aspetti applicativi, sono state oggetto della circolare congiunta del Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie, del Ministro della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze prot. n. 60/GAB del 12.05.2014, con la quale al fine di consentire il riordino e la semplificazione della complessiva disciplina in materia di costituzione e utilizzo dei fondi e fornire criteri per la corretta e uniforme attuazione di quanto previsto nella stessa norma hanno, tra l'altro, proposto l'immediata costituzione, presso la Conferenza Unificata, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 281/97, di un comitato temporaneo con il compito di fornire indicazioni applicative.

Il percorso intrapreso in autotutela di ricostituzione dei Fondi per la contrattazione integrativa del personale del comparto per gli anni 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012 e la contestuale individuazione degli squilibri finanziari costituisce indubbiamente un punto di partenza di una complessa ed articolata attività che necessita, per gli aspetti conseguenti all'applicazione delle misure previste dall'art. 4 della Legge 2 maggio 2014 n. 68., che coinvolgono vari aspetti della gestione e della spesa del personale, di uniformi indirizzi che non attengono unicamente alle forme di recupero degli squilibri finanziari ma anche alle forme ed ai tempi di predisposizione degli adempimenti previsti dalla norma in oggetto.

Il mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa ha imposto l'obbligo di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, le somme indebitamente erogate. Il criterio del graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento ha indotto a prevedere già a partire dalla Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa del personale del comparto dell'anno 2014 ha procedere al corrispondente recupero. Il mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e i relativi sforamenti per come quantificati in sede di Ricostituzione in autotutela dei Fondi per la contrattazione integrativa del personale del comparto per gli anni 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012 con determinazione del Segretario Generale R.G. n. 329 del 24.06.2014 sono stati completamente recuperati con la costituzione del fondo della contrattazione decentrata dell'anno 2016 prevedendo un recupero ai sensi dell'art. 4 della Legge 2 maggio 2014, n. 68 di € 198.569,61.

Verifica limite art. 23, comma 2 D.Lgs 75/2017

COSTITUZIONE FONDO PERSONALE DEL COMPARTO	ANNO 2016	ANNO 2024
Risorse stabili		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	1.439.238,89	
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	59.951,47	
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	40.275,42	
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	58.592,29	
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	9.399,00	
Unico importo consolidato anno 2017 - Art. 67 CCNL 21/05/2018		2.923.710,73
Risorse destinate nell'anno 2017 al finanziamento retribuzione posizione e risultato Posizioni Organizzative		-646.175,00
Quota risorse destinate agli incarichi di EQ - art. 79, co. 3 e 5 CCNL 2019/2021 - 0,22% monte salari 2018		
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	1.243.735,30	
Quota di euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015 - Art. 67, co. 2, lett. a)		28.953,60
Differenziali posizioni di sviluppo - Art. 67, co. 2, lett. b)		32.180,72
Ria e assegni ad personam personale cessato - Art. 67, co. 2, lett. c)	72.518,36	14.046,91
CCNL 2019/2021 - Art. 79, co. 1, lett. b)		28.392,00
CCNL 2019/2021 - Art. 79, co. 1, lett. d)		59.815,66
CCNL 2019/2021 - Art. 79, co. 1 bis		114.427,94
Totale risorse stabili (A)	2.923.710,73	2.555.352,56
Risorse stabili non soggette al limite:		
Quota di euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015 - Art. 67, co. 2, lett. a)		28.953,60
Differenziali posizioni di sviluppo - Art. 67, co. 2, lett. b)		32.180,72
CCNL 2019/2021 - Art. 79, co. 1, lett. b)		28.392,00
CCNL 2019/2021 - Art. 79, co. 1, lett. d)		59.815,66
CCNL 2019/2021 - Art. 79, co. 1 bis		114.427,94
Totale risorse stabili non soggette al limite (B)	0,00	263.769,92
TOTALE FONDO RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE (C)	2.923.710,73	2.291.582,64
Risorse variabili soggette al limite		
Integrazione 1,2% monte salari 1997	0,00	29.859,38
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE (D)	0,00	29.859,38
TOTALE FONDO RISORSE STABILI E VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE (E = C+D)	2.923.710,73	2.321.442,02
Recuperi salvaroma (F)	198.569,61	
Riduzione da apportare al fondo (G)	22.230,05	
Consolidamento decurtazioni anni 2011-2014 (H)	308.410,21	308.410,21
TOTALE FONDO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017 AL NETTO DELLE DECURTAZIONI (I=E-F-G-H)	2.394.500,86	2.013.031,81
LIMITE FONDO ANNO 2016 (L)	2.394.500,86	2.394.500,86
VERIFICA RISPETTO ART. 23, COMMA 2, D.LGS.75/2017 (M=I-L)		-381.469,05

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nei capitoli di spesa U41122 – U41740 - U41741 – U41743 – U41744 – U41746 (P.d.C. 1.01.01.01.004), quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato. Difatti, come previsto dall'art. 1, c. 236, della Legge di Stabilità 2016 e dall'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale del comparto per l'anno 2024, soggette a tale limite, non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo, così come determinato dall'Amministrazione con determinazione n. 19 del 16 gennaio 2024 - integrata con determinazione n. 656 del 19 novembre 2024 e rettificata con determinazione n. 688 del 2 dicembre 2024 - è imputato nei capitoli di spesa U41122 – U41740 - U41741 – U41743 – U41744 – U41746 (P.d.C. 1.01.01.01.004) del bilancio di previsione 2024/2026, con scadenza nell'esercizio 2024.

Con determinazione n. 19 del 16 gennaio 2024 sono state impegnate le somme destinate agli utilizzi aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto e progressioni economiche orizzontali) per un totale di euro 1.281.357,97 e precisamente agli impegni nn. 162-163-164-165-166-167/2024.

Reggio Calabria, 9 dicembre 2024

Il dirigente del Settore Risorse umane
Maria Stefania Lauria

Il dirigente del Settore Bilancio e ragioneriaAvv.
Dott. Luigi Danilo Latella